

STATUTO

**ETNA MARENEVE
ESCURSIONI SOCIETA'
COOPERATIVA**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: RIPOSTO CT VIA STRADA 19 1/B

Numero REA: CT - 343568

Codice fiscale: 05103200878

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 20-05-2024 - Statuto completo	2
--	---

ALLEGATO A
REPERTORIO 10013
RACCOLTA 6900

-----STATUTO DELLA SOCIETA'-----

-----"ETNA MARENEVE ESCURSIONI SOCIETA' COOPERATIVA"-----

-----"TITOLO I-----

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - SCOPO MUTUALISTICO - OGGETTO--

Articolo 1 - Costituzione e sede-----

1.1 E' costituita, con sede nel Comune di Riposto (CT), la Società denominata " ETNA MARENEVE ESCURSIONI SOCIETA' COOPERA-

TIVA"-----

1.2 L'organo amministrativo della Cooperativa potrà istituire succursali, agenzie e rappresentanze nei modi e termini di legge.-----

1.3 L'istituzione o la soppressione di sedi secondarie è devoluta alla competenza dell'Assemblea dei soci, che delibera nelle forme previste per la modifica del presente statuto.----

1.4 Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente statuto e nei relativi regolamenti attuativi, si applicano le disposizioni in materia di società a responsabilità limitata in quanto compatibili, le altre disposizioni del codice civile e le leggi speciali sulle cooperative.-----

Art. 2 - Durata-----

2 La durata della società è fissata sino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata con delibera dell'Assemblea, salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti.-----

Art. 3 - Scopo Mutualistico-----

3.1 La cooperativa è retta e disciplinata secondo il principio della mutualità prevalente senza fini di speculazione privata.

3.2 Lo scopo mutualistico della cooperative di produzione e lavoro è quello di ottenere e realizzare, opportunità e continuità di occupazione lavorativa per i propri soci, di migliorare le proprie condizioni economiche ed organizzative e di favorire lo sviluppo della loro attività di impresa. La cooperativa persegue in forma mutualistica l'autogestione delle attività costituenti l'oggetto sociale dando continuità di occupazione lavorativa ai soci alle migliori condizioni economiche, sociali e professionali.-----

3.3 La cooperativa indirizzerà la propria gestione al conseguimento dei parametri di scambio mutualistico prevalente ai sensi dell'art. 2512 c.c., ed a tal fine si avvarrà prevalentemente, delle prestazioni lavorative dei soci, fatta salva la possibilità di avvalersi anche delle prestazioni lavorative di terzi, nei limiti consentiti dalla legge.-----

3.4 I criteri e le regole inerenti alla disciplina dei rapporti mutualistici tra la Cooperativa ed i soci possono essere regolati da apposito regolamento interno predisposto dagli amministratori, nel rispetto del principio di parità di trattamento di cui all'art. 2516 c.c., ed approvato dall'Assemblea dei soci con le maggioranze previste per le delibere di modifica dello statuto. In ogni caso, nella costituzione e nell'esecuzione dei rapporti mutualistici, gli Amministratori devono rispettare il principio di parità di trattamento nei

confronti dei soci. -----

3.5 Per il raggiungimento del suddetto scopo mutualistico, conformemente alla Legge 3 Aprile 2001 n. 142, e s.m.i., i soci instaurano con la Cooperativa - oltre al rapporto associativo - un ulteriore rapporto mutualistico di lavoro, in forma subordinata o autonoma (o in qualsiasi altra forma consentita dalla legislazione vigente, compreso il rapporto di associazione in partecipazione).-----

3.6 In funzione della quantità e qualità dei rapporti mutualistici, la parità di trattamento deve essere rispettata anche nella ripartizione dei ricorrenzi.-----

3.7 Ai sensi dell'ultimo comma dell'art.2512 c.c., la cooperativa è soggetta ad iscrizione nell'albo di cui all'art.223-sexiesdecies disp. att., presso la sezione riservata alle cooperative a mutualità prevalente. La Cooperativa può operare anche con terzi non soci, nei limiti della mutualità prevalente ai sensi dell'art.2513 c.c.-----

3.8 La cooperativa è regolata dalla disciplina prevista per le cooperative che adottano la disciplina delle società a responsabilità limitata ai sensi dell'art.2519 comma secondo c.c.---

Art. 4 - Oggetto sociale-----

4.1 La cooperativa è retta e disciplinata secondo il principio della mutualità prevalente senza fini di speculazione privata, ed ha per oggetto l'esercizio delle seguenti attività:-----

- l'attività escursionistica di qualsiasi tipo, con biciclette, mountain bikes, biciclette professionali, fuoristrada, Suv, moto, quad, e classico trekking, corsi di survivor;-----
- l'attività di noleggio con conducente;-----
- l'attività di servizio di trasporto di persone o cose;-----
- l'attività di tour operator nonché l'attività di agenzia di viaggio, l'attività di diving center e noleggio di imbarcazione;-----
- trasporto merci e/o persone per conto terzi;-----
- prestazione di servizi di ricezione ed ospitalità in strutture turistiche, alberghiere e di ristorazione;-----
- gestione di servizi di accoglienza ed assistenza in occasione di convegni, congressi, seminari e simili; promozione l'addestramento e la specializzazione della manodopera, provvedendo anche alla realizzazione di appositi corsi di formazione professionale;-----
- prestazione di servizi riguardanti l'attività di ristorazione, alberghiera, e di strutture turistiche e ricettive di ogni genere, incluse aziende agrituristiche;-----
- fornire servizi di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti e delle strutture della ristorazione, alberghiere e turistiche;-----
- provvedere alla distribuzione dei pasti precotti, gestire mense e self-service all'interno di strutture ricettive, aziendali e pubbliche;-----
- gestire in maniera diretta strutture ricettive, di ristora-

zione e turistiche, nonché gestire bar e punti di ristoro all'interno di impianti sportivi;-----

- l'ideazione, elaborazione, promozione di iniziative e/o programmi a favore dell'occupazione e/o di nuove forme di imprenditorialità, con particolare riguardo per le persone a disagio, emarginate e svantaggiate.-----

- gestione di corsi per formazione professionali.-----

4.2 La Società può stipulare tutti i contratti, le operazioni o atti di natura immobiliare, mobiliare e finanziaria ed avvalersi di tutti gli strumenti, rapporti ed apporti previsti o ammessi dalle disposizioni in vigore; in particolare, la Società può compiere ogni atto diretto alla costituzione, modificazione od estinzione di rapporti comunque strumentali alle attività definite nell'oggetto. In via esemplificativa atti che comportano:-----

- l'acquisto, anche tramite leasing, l'alienazione, la locazione di beni di qualunque natura, materiali ed immateriali, inclusi beni immobili;-----

- la partecipazione di gare, aste, vendite forzate, relative a beni e servizi di cui all'oggetto sociale;-----

- le operazioni di importazione e di esportazione (import-export);-----

- il deposito di domande di brevetto o di marchio nonché l'acquisto, l'esercizio e l'alienazione diritti di proprietà industriale;-----

- l'assunzione, sotto qualunque forma, di partecipazioni in altre società, imprese, associazioni ed affari anche specifici, il tutto nei limiti dell'art.2361 c.c.-----

- la concessione di garanzie ipotecarie e di privilegi speciali;-----

- concedere ed assumere appalti e subappalti;-----

- l'assunzione di obbligazioni verso banche ed istituti di credito (fidi, anticipazioni, aperture di credito, sconti e simili); contrarre con banche ed istituti di credito rapporti bancari attivi e passivi;-----

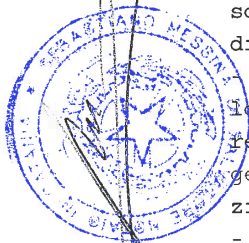
- Contrarre mutui e finanziamenti di altra natura, anche con garanzia ipotecaria, e compiere tutte le operazioni bancarie e finanziarie finalizzate al conseguimento dell'oggetto sociale, comprese l'apertura di conti correnti, l'assunzione di affidamenti bancari e la emissione di cambiali; -----

- concedere le opportune garanzie; concedere garanzie nell'interesse della società per obbligazioni sia proprie che di terzi;-----

- rinunciare a garanzie concesse da terzi anche senza che venga soddisfatto il credito garantito.-----

- Stipulare contratti di assicurazione, sia nell'interesse della Società che dei soci; -----

- ricevere anticipazioni e finanziamenti anche infruttiferi dai soci, in quanto necessari per il conseguimento dell'oggetto sociale, nel rispetto delle modalità e dei limiti quantita-



[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

tivi previsti dalle leggi e regolamenti vigenti, ed in particolare all'art.1 comma 238, dalla legge 27/12/2017 N. 205, alla Delibera 8 novembre 2016 n.584 della Banca d'Italia avente ad oggetto "Disposizioni per la raccolta del risparmio dei soggetti diversi dalle banche", ed alle emanande e successive disposizioni regolamentari CICR.-----

Concedere ed ottenere avalli, fideiussioni, ipoteche ed analoghe garanzie nell'interesse della Società o dei soci, purché relative ad operazioni finalizzate al conseguimento dell'oggetto sociale, e con l'esclusione di qualsiasi attività finanziaria o di raccolta del risparmio presso il pubblico;-----

- Incentivare la promozione di ogni altra iniziativa con finalità sociali (casa, tempo libero, cultura, formazione, ecc.) allo scopo di elevare le condizioni morali, professionali e materiali di vita dei soci.-----

4.3 La cooperativa potrà aderire, con delibera dell'organo amministrativo alle Associazioni Nazionali Cooperativistiche che ne assumono la tutela e la rappresentanza a norma di legge ad organizzazioni cooperativistiche di categoria che assumono la tutela degli interessi sia dell'Ente che dei Soci. Con delibera dell'organo amministrativo potrà altresì aderire e partecipare sotto qualsiasi forma a Consorzi, sia Nazionali, che Regionali e Provinciali, aventi lo scopo di assistere e tutelare il movimento cooperativo, consorzi di cooperative, società per azioni e società a responsabilità limitata che svolgano attività di effettiva rilevanza ed interesse per il conseguimento dell'oggetto sociale, non quale attività prevalente.-----

4.4 La società potrà inoltre aderire ad associazioni ed enti allo scopo di facilitare il conseguimento dell'oggetto sociale, e potrà aderire o realizzare un gruppo cooperativo paritetico a norma dell'articolo 2545-septies c.c.-----

4.5 La cooperativa potrà realizzare ogni altra attività direttamente o indirettamente finalizzata al raggiungimento degli scopi sociali.-----

-----TITOLO II-----

SOCI-----

Articolo 5 - Numero e requisiti dei soci-----

5.1 Il numero dei soci è variabile ed illimitato e non può essere inferiore al numero minimo richiesto ai sensi dell'art. 2522, comma secondo, nè superiore al numero previsto dal secondo comma dell'art.2519 c.c.-----

5.2 I soci operatori - definiti soci lavoratori dalla legge n. 142/01 - sono coloro che stabiliscono un ulteriore rapporto di lavoro con la Cooperativa medesima, in forma subordinata o autonoma o in qualsiasi altra forma consentita dalle disposizioni di legge vigenti in materia, con cui contribuiscono al raggiungimento degli scopi sociali. I rapporti di lavoro in qualsiasi forma instaurati fra la Cooperativa e tali soci operatori saranno disciplinati da apposito regolamento, ai sensi dell'art. 6 della citata legge n. 142/01 e successive modi-

ficazioni. I soci lavoratori, oltre le quote da liberare all'atto della sottoscrizione, debbono versare alla società un rimborso determinato annualmente dall'organo amministrativo a titolo di diritti di segreteria.-----

5.3 I soci cooperatori:-----

- concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla formazione e alla definizione della struttura di direzione e conduzione dell'impresa;-----
- partecipano alla elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda;-----
- contribuiscono alla formazione del capitale sociale e partecipano al rischio d'impresa;-----
- si avvalgono delle prestazioni mutualistiche della Cooperativa;-----

5.4 Possono essere ammessi quali soci cooperatori:-----

- a) le persone fisiche che possiedono i necessari requisiti tecnico professionali e che, per la loro capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione professionale, possano partecipare direttamente all'esercizio dell'impresa sociale, prestando la loro attività lavorativa ai fini del raggiungimento degli scopi sociali;-----
- b) le persone giuridiche che possiedono l'organizzazione - anche tramite i soci che ad esse partecipano - tale da garantire l'apporto dei necessari requisiti tecnico professionali, capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione professionale, partecipazione all'esercizio dell'impresa sociale tramite attività lavorativa dei propri soci, ai fini del raggiungimento degli scopi sociali: il socio persona giuridica potrà avere un massimo di 5 voti-----

5.5 Possono essere soci coloro i quali che non abbiano interessi contrastanti con quelli della Società, che non esercitino in proprio, o per conto altrui, imprese identiche o affini in concorrenza con quella della Società e che si impegnino ad osservare ed a favorire il conseguimento dello scopo mutualistico della Società. Il socio, che sia in regola con i versamenti dovuti a qualsiasi titolo alla Società ha il diritto di partecipare a tutti i programmi ed attività realizzati e di beneficiare di tutti i servizi prestati dalla Società, nei termini ed alle condizioni previste dal relativo Regolamento; per la individuazione dei soci destinatari dei beni realizzati e beneficiari dei servizi effettuati, il criterio di priorità generale è costituito dalla anzianità di iscrizione alla Società.-----

5.6 I regolamenti che disciplinano il rapporto di scambio mutualistico dovranno prevedere il principio della parità di trattamento tra tutti i soci.-----

Articolo 6 - Domanda di ammissione-----

6.1 Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'Organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere,

se trattasi di persona fisica:-----

- autocertificazione con l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale, titolo di studio, competenze professionali o titoli specifici, recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica, fotocopia di un documento valido di riconoscimento;-----

- l'indicazione dell'effettiva attività svolta, della condizione professionale, delle specifiche competenze possedute;---

- i motivi della richiesta, -----

- l'ammontare del capitale che propone di sottoscrivere, il quale non dovrà comunque essere inferiore né superiore ai limiti di legge;-----

- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.-----

6.2 L'Organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente art. 5, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta.-----

6.3 La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dell'Organo amministrativo, sul libro dei soci nella relativa sezione, dopo che il nuovo socio abbia effettuato il versamento del capitale secondo le modalità e nei termini definiti dalla decisione di ammissione.

6.4 L'Organo amministrativo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.-----

6.5 Qualora la domanda non sia accolta dall'Organo amministrativo, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di 60 giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea dei soci.-----

6.6 L'Organo amministrativo, nella relazione al bilancio, o nella nota integrativa allo stesso, illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.-----

Articolo 7 - Obblighi dei soci-----

7.1 Il socio, all'atto dell'ammissione alla Società, deve:----

a) sottoscrivere e versare la partecipazione sociale sottoscritta e le eventuali spese di istruttoria;-----

b) versare il sovrapprezzo di cui all'art. 2528, comma 2, del Codice civile, nella misura eventualmente stabilita dall'Assemblea su proposta dell'organo amministrativo ed indicata nella comunicazione di ammissione.-----

7.2 Il socio è tenuto:-----

I) all'osservanza dello Statuto, dei Regolamenti e delle decisioni validamente adottate dagli Organi sociali;-----

II) a contribuire al perseguimento degli scopi sociali partecipando effettivamente all'attività sociale nei modi e nelle forme stabilite in apposito regolamento che può essere approvato dall'Assemblea dei Soci;-----

IV) a rispettare puntualmente gli impegni assunti con gli atti contrattuali che disciplinano i rapporti in corso con la Società.-----

7.3 Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci. La variazione del domicilio del socio ha effetto dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata alla Cooperativa.-----

7.4 La qualità di socio si perde per recesso, esclusione dalla Società, cessione della quota e per morte. In questi casi il socio che cessa di far parte della cooperativa risponde verso questa per un anno dal giorno in cui si sono verificati tali eventi per il pagamento della quota sociale sottoscritta e non versata. In merito alla responsabilità del socio uscente o dei suoi eredi, si richiama la disciplina prevista dall'art. 2536 del codice civile.-----

Art. 8 - Recesso-----

8.1 Oltre che nei casi di recesso legale previsti dagli artt.2473 c.c., il recesso convenzionale compete al socio:----

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;-----
- b) che non si trovi più in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali anche in via temporanea;-----
- c) che cessi in via definitiva il rapporto di lavoro con la cooperativa o l'attività di volontariato presso la stessa.----

E' vietato il recesso parziale.-----

Il diritto di recesso compete altresì ai soci che non hanno concorso alle deliberazioni riguardanti:-----

- la modifica della clausola dell'oggetto sociale, quando consente un cambiamento significativo dell'attività della società;-----
- la trasformazione della società;-----
- il trasferimento della sede sociale all'estero;-----
- la revoca dello stato di liquidazione;-----
- le modificazioni dello statuto concernenti i diritti di voto o di partecipazione;-----
- l'eliminazione di una o più cause di recesso previste dal comma seguente;-----

Hanno, inoltre, diritto di recedere i soci che non hanno concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti:-----

- la proroga del termine;-----

8.2 Il recesso deve essere esercitato per iscritto a mezzo di lettera raccomandata entro i quindici giorni dall'iscrizione nel registro imprese delle delibera che legittima il diritto di recesso, ovvero - se il fatto che legittima il recesso è diverso da una deliberazione da iscrivere nel registro delle imprese - entro trenta giorni dall'avvenuta conoscenza da parte del socio.-----

8.3 L'organo amministrativo deve esaminare la domanda di recesso entro sessanta giorni dalla ricezione, per verificare la ricorrenza o meno dei motivi che, a norma di legge e del pre-

sente statuto, legittimano il recesso. Se non sussistono i presupposti del recesso, l'organo amministrativo deve darne immediatamente comunicazione al socio, che entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione innanzi al Tribunale.-----

8.4 Il recesso ha effetto: per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda; per quanto riguarda i rapporti mutualistici tra socio e società con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo.-----

8.5 Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia, se, entro novanta giorni, la società revoca la delibera che lo legittima (od il fatto che ha dato luogo al recesso, se possibile con delibera approvata a maggioranza), ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.-----

8.6 Il termine di novanta giorni decorre dal decorso del termine previsto dal presente statuto ai fini dell'esercizio del diritto di recesso.-----

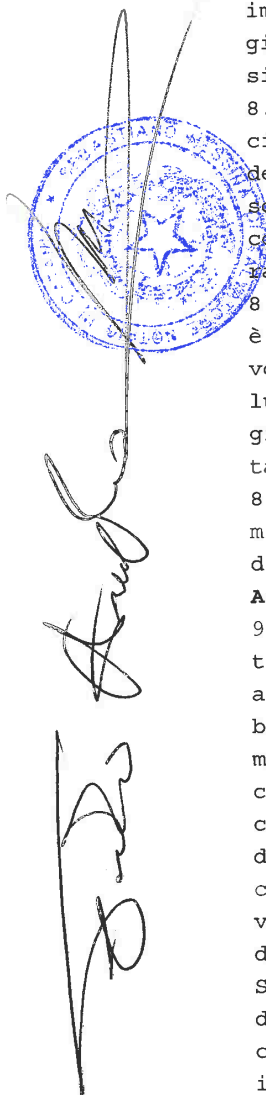
Articolo 9 - Esclusione del socio-----

9.1 L'esclusione dalla Società è presa dall'organo amministrativo nei confronti del socio che:-----

- a) perda i requisiti previsti per l'ammissione alla Società;--
- b) non ottemperi alle disposizioni dello Statuto, dei Regolamenti, delle decisioni validamente adottate dagli organi sociali e di ogni atto stipulato con la Società e negli altri casi previsti dagli articoli 2286 e 2288, primo comma, del Codice civile; -----
- c) che, previa intimazione da parte dell'Organo amministrativo, non adempia entro trenta giorni, al versamento del valore delle quote sottoscritte o ai pagamenti di somme dovute alla Società a qualsiasi titolo;-----
- d) arrechi, in qualunque modo, gravi danni materiali alla Società o assuma iniziative o comportamenti pregiudizievoli per il conseguimento dello scopo mutualistico o dell'oggetto sociale;-----
- e) che non adempia alla propria prestazione mutualistica con diligenza e comunque, nel caso di socio lavoratore, qualora incorra in una delle cause di interruzione del rapporto di lavoro previsto nel CCNL di riferimento, indicato dai regolamenti ai sensi dell'art. 6 della legge 142/01;-----
- f) che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la cooperativa, o che presti la propria opera presso imprese private o pubbliche, senza l'espressa autorizzazione dell'Organo amministrativo.-----

9.2 La decisione di esclusione è comunicata al socio dall'organo amministrativo, che ne cura l'annotazione nel libro dei soci, dalla cui data la esclusione ha effetto. -----

Il provvedimento di esclusione deve essere motivato con un



preciso e circostanziato richiamo dei fatti posti a base della deliberazione. Le deliberazioni prese in materia di esclusione debbono essere comunicate al socio con lettera raccomandata.--

9.3 Il socio escluso può proporre opposizione al Tribunale del luogo in cui ha sede la società nel termine di sessanta giorni dalla data della comunicazione.-----

9.4 Lo scioglimento del rapporto sociale determina la risoluzione di diritto dei rapporti mutualistici in corso fra il socio e la Società. -----

Art. 10 - Delibere di recesso ed esclusione-----

10.1 Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione sono comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con ricevuta di ritorno. -----

10.2 L'impugnazione dei menzionati provvedimenti è promossa, a pena di decadenza, con atto pervenuto alla Cooperativa a mezzo raccomandata entro 60 giorni dalla data di comunicazione dei provvedimenti stessi.-----

Articolo 11 - Morte del socio-----

11.1 La partecipazione si trasferisce per causa di morte purché gli eredi o legatari siano in possesso dei requisiti di ammissione alla società e ne facciano richiesta nei tempi e nei modi appresso precisati.-----

Art. 12 - Liquidazione della partecipazione-----

12.1 I soci receduti od esclusi, o gli eredi dei soci deceduti non aventi i requisiti di ammissione alla cooperativa, hanno il diritto agli eventuali dividendi maturati prima della cessazione del rapporto e non distribuiti, nonché alla liquidazione della partecipazione determinata ai sensi dell'art.2535 c.c., sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale si è verificato lo scioglimento del rapporto sociale-----

12.2 Il pagamento deve essere fatto entro 180 giorni dall'approvazione del bilancio dell'esercizio in corso. -----

Il socio che cessa di far parte della società risponde verso questa per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso, la esclusione o la cessione della quota si è verificata.-----

Il socio che ha ottenuto garanzie dalla cooperativa non ha diritto, quali che siano le circostanze che determinano lo scioglimento del rapporto societario, alla liquidazione della propria quota prima di aver provato di avere adempiuto a tutti gli obblighi derivatigli dalla operazione in corso.-----

12.3 La cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore dei soci receduti od esclusi, nonché alla liquidazione a favore degli eredi del socio lavoratore deceduto, ove questa non sia stata richiesta entro i cinque anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo. Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto con deliberazione dell'organo amministrativo ad una apposita riserva indivisibile. La coope-

rativa potrà compensare il debito derivante dal rimborso della quota o dal pagamento della prestazione mutualistica o dal rimborso di prestiti con il credito derivante da penali o da risarcimento danni.-----

Art. 13 - Partecipazione sociale.-----

13.1 La partecipazione sociale dei soci è rappresentata da quote. -----

13.2 Il valore della quota di ciascun socio non può essere inferiore al valore minimo, né superiore al valore massimo previsto dall'art. 2525 del Codice Civile.-----

13.3 I soci possono cedere la quota di partecipazione all'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio, solo se autorizzati dall'organo amministrativo ai sensi dell'art.2530 c.c. Il socio che intende trasferire le proprie quote deve, quindi, darne comunicazione all'organo amministrativo con lettera raccomandata, indicando tutte le generalità dell'aspirante acquirente, i requisiti personali da questi posseduti ed il prezzo pattuito per la cessione.-----

13.4 In alternativa all'autorizzazione, l'organo amministrativo può comunicare al socio l'intenzione di fare acquistare la quota, di cui si propone la cessione, alle medesime condizioni proposte dal socio ad un terzo che abbia i requisiti per assumere la qualità di socio. -----

13.5 Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta; decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la cooperativa dovrà iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti per divenire socio. Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego il socio entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione al Tribunale. -----

13.6 Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute con effetto verso la Società fatto salvo il diritto di recesso.-----

13.7 Spettano ai soci i diritti partecipativi ed amministrativi previsti dalla legge, ed in particolare il diritto di voto, il diritto ai dividendi ed ai ristorni, il diritto di recesso, in conformità a quanto stabilito dalla legge e dal presente statuto.-----

13.8 I soci, che non partecipano all'amministrazione, ai sensi dell'art.2476, comma 2°c.c. hanno diritto di esaminare i libri sociali e di ottenerne estratti a proprie spese.-----

Articolo 13 bis - Soci Sovventori-----

13.1 bis Possono essere ammessi alla Cooperativa soci sovventori-----

13.2 bis I soci sovventori sono disciplinati dall'articolo 4 della legge 31 gennaio 1992 n. 59, per quanto ancora vigente, sono ricompresi nella categoria dei soci finanziatori di cui all'art.2526 e ss c.c. -----

13.3 bis Ai soci sovventori si applicano, per quanto non specificamente disposto e nel rispetto delle norme inderogabili di legge, le disposizioni del codice civile, delle leggi speciali, e del presente statuto.-----

13.4 bis conferimenti dei soci sovventori sono imputati ad una specifica sezione del capitale sociale. Tali conferimenti possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da azioni trasferibili del valore non inferiore ne superiore ai limiti di legge. I versamenti delle partecipazioni sottoscritte dai soci sovventori da liberarsi in denaro dovranno essere effettuati nei termini da stabilirsi dall'Organo amministrativo. Le partecipazioni sono emesse su richiesta del Socio altrimenti la qualità di socio sovventore è provata dall'iscrizione nel libro dei soci.-----

13.5 bis Salvo che sia diversamente disposto dall'Assemblea che ne delibera l'emissione con il quorum di almeno metà degli aventi diritto, e nelle forme di cui all'art.2436 c.c., le partecipazioni dei soci sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento dell'Organo amministrativo. Esse devono essere comunque offerte in prelazione agli altri soci della medesima. -----

13.6 bis II socio che intenda trasferire le partecipazioni deve comunicare all'Organo amministrativo il proposto acquirente e gli Amministratori devono pronunciarsi entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione. In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio gli Amministratori provvederanno ad indicarne altro gradito e, in mancanza, il socio potrà vendere a chiunque.-----

13.7 bis L'Assemblea, alla data di emissione, stabilisce: ----

a) l'importo complessivo delle partecipazioni sottoscrivibili dai soci sovventori; -----

b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dall'Organo amministrativo, del diritto di opzione dei soci lavoratori sulle quote;-----

c) il termine minimo di durata del conferimento;

d) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti alle azioni, fermo restando che il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura superiore al 2% (due per cento) rispetto a quello previsto per i soci lavoratori; -----

e) i diritti patrimoniali in caso di recesso.

13.8 bis I soci sovventori persona giuridica nella domanda di ammissione, sottoscritta dal legale rappresentante, indicano la persona fisica delegata alla partecipazione all'assemblea.

13.9 bis A tutti i detentori delle partecipazioni di sovvenzione, ivi compresi i destinatari che siano soci lavoratori, spetta un voto. -----

13.10 bis Ai soci sovventori non può, in ogni caso, essere attribuito più di un terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti ovvero rappresentati nell' assemblea generale.--

13.11 bis I voti attribuiti ai soci sovventori non devono superare il terzo dei voti spettanti a tutti i soci. Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci sovventori verranno computati applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi portati. Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali ai sensi della precedente lettera d), qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i conferimenti dei sovventori in proporzione al rapporto tra questo ed il capitale conferito dai soci ordinari.

13.12 bis Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 del codice civile, ai soci sovventori il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dall'Assemblea a norma del precedente articolo.

13.13 bis I soci sovventori possono essere nominati amministratori, purché in numero non superiore ad un terzo dei componenti del Consiglio di amministrazione, fermo restando che la maggioranza degli amministratori deve essere scelta tra i soci cooperatori ai sensi dell'art.21.

TITOLO III

PATRIMONIO SOCIALE - BILANCIO - RISTORNI

Articolo 14 - Patrimonio della società

14.1 Il patrimonio della cooperativa è costituito:

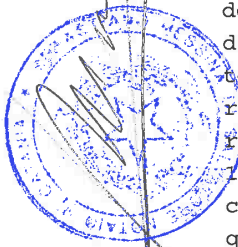
- a) dal capitale sociale, variabile ed è formato da un numero quote pari ai soci cooperatori, ciascuna di valore non inferiore né superiore ai limiti di legge;
- b) dalla riserva legale;
- c) dall'eventuale sovrapprezzo per l'emissione di quote;
- d) da eventuali riserve straordinarie e da ogni altro fondo di riserva e/o accantonamento costituito dall'Assemblea e/o previsto per legge.

14.2 Le riserve sono indivisibili e non possono essere ripartite tra i soci cooperatori durante la vita della cooperativa, né all'atto del suo scioglimento, conformemente all'art.2514 lett.c) cod. civ.

Art. 15 - Esercizio sociale

15.1 L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno: il bilancio deve essere predisposto dall'organo amministrativo in conformità ai principi di legge, e presentato all'Assemblea dei soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni qualora ricorrano le condizioni di cui all'articolo 2478-bis primo comma, inciso finale c.c., certificate dall'organo amministrativo in sede di relazione sulla gestione.

15.2 Il bilancio di esercizio dovrà essere depositato annual-



Handwritten signature

mente presso l'Albo delle cooperative a mutualità prevalente.

15.3 L'Assemblea che approva il bilancio decide sulla distribuzione degli utili accertati, destinandoli:-----

a) a riserva legale nella misura non inferiore a quella prevista dall'art.2545 quater c.c.;-----

b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, ai sensi dell'art.2545 quater c.c.;-----

c) ad aumento proporzionale delle quote sottoscritte, ai sensi dell'art.2545-quinquies c.c., anche in deroga al limite di cui all'art.2525 c.c. purché nella misura massima del venti per cento del valore originario;-----

d) ad eventuale ripartizione dei ristorni nel rispetto dei limiti e delle modalità previste dal presente statuto e dal regolamento, ove approvato; -----

e) a titolo di dividendi, per la remunerazione del capitale sociale effettivamente versato in misura non superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato, conformemente al divieto di cui all'art.2514 lett.a) cod. civ.;-----

f) a remunerazione del capitale dei soci sovventori;-----

g) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'articolo 7 della legge 31.1.1992, n. 59 e smi;-----

h) la parte rimanente a riserva straordinaria.-----

La ripartizione degli utili deve essere effettuata prioritariamente secondo le destinazioni di cui alle precedenti lettere a), b). -----

*** Ristorni ***-----

15.4 L'Assemblea che approva il bilancio decide, su proposta dell'organo amministrativo in ordine all'erogazione del ristorno ai soci lavoratori, nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabilite dalla normativa vigente, dalle disposizioni del presente statuto, attribuito mediante una o più delle seguenti forme:-----

1) erogazione diretta;-----

2) aumento del valore della quota di ciascun socio.-----

15.5 La ripartizione del ristorno ai singoli soci lavoratori, dovrà, in ogni caso, essere effettuata considerando la quantità e la qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il socio stesso secondo quanto previsto in apposito regolamento, il quale dovrà essere approvato ai sensi dell'art. 2521 ultimo comma; il regolamento dovrà essere predisposto a cura degli amministratori sulla base - per i soci lavoratori - dei seguenti criteri, singolarmente presi o combinati fra loro:-----

1) le ore lavorate ovvero retribuite nel corso dell'anno;-----

2) la qualifica/professionalità;-----

3) i compensi erogati;-----

4) il tempo di permanenza nella società;-----

- 5) la tipologia del rapporto di lavoro;-----
6) la produttività.-----

15.6 Il regolamento definisce le modalità attraverso le quali la cooperativa individua i soci in favore dei quali eroga il ristorno, in stretta ed esclusiva relazione allo scambio mutualistico. -----

TITOLO IV-----

ORGANI DELLA SOCIETA'-----

Articolo 16 - Organi della Società-----

16.1 Sono organi della Società: -----

- a) l'Assemblea dei soci : -----
b) l'Organo amministrativo-----
c) l'Organo sindacale, se nominato.-----

Articolo 17 - Competenze dell'Assemblea dei soci-----

17.1 Le decisioni dell'assemblea sono vincolanti per tutti i soci, ancorché, assenti, astenuti o dissenzienti.-----

17.2 L'Assemblea decide sulle seguenti materie: -----

- a) approvazione del bilancio di esercizio; -----
b) nomina e revoca dell'organo amministrativo, nomina dell'Organo sindacale e, quando previsto, del revisore legale (o di società di revisione) al quale è eventualmente conferito l'incarico del controllo legale dei conti; -----
c) determinazione dei compensi per gli Amministratori per i Sindaci e, quando previsto, per il soggetto al quale è conferito l'incarico del controllo legale dei conti;-----
d) esercizio dell'azione di responsabilità verso gli Amministratori e l'organo sindacale; -----
e) approvazione dei Regolamenti che disciplinano i rapporti tra la Società ed i soci (regolamento ex articolo 6 L.142/01; sull'erogazione dei ristorni ed eventuali altri regolamenti interni)-----
f) modificazioni dello Statuto; -----
g) scioglimento anticipato della Società; -----
h) nomina, sostituzione e poteri dei liquidatori-----
i) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;-----
j) l'eventuale erogazione del ristorno ai sensi dell'articolo 15 del presente statuto;-----
l) delibera l'eventuale stato di crisi aziendale;-----
m) delibera sulla responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci.-----

Articolo 18 - Convocazione dell'Assemblea dei soci-----

18.1 L'Assemblea è convocata dall'organo amministrativo mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.-

18.2 L'avviso di convocazione è inviato per raccomandata con avviso di ricevimento o consegnato, con contestuale rilascio di ricevuta, ai soci ed ai componenti dell'organo sindacale

almeno otto giorni prima dell'adunanza.-----

18.3 L'Assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno, per l'approvazione del bilancio di esercizio e per l'adozione delle conseguenti decisioni. -----

Nello stesso avviso può essere fissata per altro giorno la seconda adunanza qualora la prima non risulti legalmente costituita.-----

18.4 L'Assemblea deve essere convocata quando ne sia fatta richiesta, con la indicazione delle materie da trattare, dall'Organo sindacale o da almeno un terzo dei soci, calcolato per teste.-----

18.5 L'Assemblea può essere tuttavia convocata anche in luogo diverso dalla sede legale, ed anche in un diverso Comune, purché all'interno dello Stato Italiano.-----

19.6 In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando ad essa partecipano tutti i soci con diritto di voto e tutti gli Amministratori e Sindaci sono presenti o informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno.-----

Articolo 19 - Costituzione dell'Assemblea dei soci e validità delle decisioni.-----

19.1 Hanno diritto di voto nell' Assemblea i soci iscritti nel libro dei soci da almeno novanta giorni antecedenti la data di convocazione, che siano in regola con i versamenti dovuti a qualsiasi titolo alla Società e nei confronti dei quali non sia stato avviato il procedimento di esclusione.-----

19.2 Ogni socio ha un voto, qualunque sia il valore della quota: al socio persona giuridica possono essere attribuiti fino ad un massimo di cinque voti in relazione all'ammontare della partecipazione sottoscritta e/o al numero dei propri associati o soci.-----

19.3 L'assemblea è regolarmente costituita con la presenza, in proprio o per delega, di almeno metà dei soci, e decide a maggioranza assoluta degli aventi diritto, escluse dal computo le partecipazioni prive del diritto di voto, ed in seconda convocazione con una maggioranza rappresentata da metà dei presenti, purché non inferiore ad almeno un terzo degli aventi diritto.-----

Per le delibere di cui alle lettere f), g), h), di cui all'art.17 dello statuto, la delibera è approvata ove consti del voto favorevole di una maggioranza rappresentata da almeno metà degli aventi diritto.-----

Il voto può essere dato per la corrispondenza.-----

19.4 L'Assemblea è presieduta dal presidente del Consiglio di amministrazione, dal vice presidente, ovvero in sua assenza o impedimento dalla persona designata dagli intervenuti. -----

19.5 Il Presidente dell'Assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle

votazioni; ai fini della verbalizzazione gli intervenuti designano un segretario fra i presenti; l'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell'assemblea è redatto da un notaio.-----

19.6 Le decisioni dell'Assemblea devono constare dal verbale, redatto senza ritardo e sottoscritto dal Presidente e dal segretario, che deve consentire, per ciascuna votazione ed anche per allegato, l'identificazione dei soci, astenuti o dissenzienti e nel quale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.-----

19.7 Il verbale dell'Assemblea per le delibere di cui alle lettere f), g), h) di cui all'art.18 dello statuto è redatto da un notaio.-----

Articolo 20 - Rappresentanza nell'Assemblea dei soci

20.1 I soci possono farsi rappresentare nell'Assemblea da un altro socio, esclusi i componenti dell'Organo di controllo ed i dipendenti sia della Società che di società da queste controllate. La delega non può essere conferita alla persona che per disposizione del presente statuto o della legge sono impediti all'esercizio del voto.-----

20.2 Ciascun socio-cooperatore non può rappresentare più di 5 soci.-----

20.3 I soci persone giuridiche sono rappresentati in Assemblea dal loro legale rappresentante oppure da altro soggetto dai medesimi designato.-----

Articolo 21 - Organo Amministrativo

21.1 I soci nominano con delibera un consiglio di amministrazione, composto da un minimo di tre membri e fino ad un massimo di cinque, anche non soci. La maggioranza degli amministratori deve essere scelta tra i soci operatori.-----

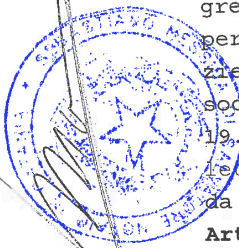
21.2 Non può essere nominato amministratore, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.-----

21.3 Gli amministratori sono nominati per un periodo non superiore a tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.-----

Gli amministratori sono sempre rieleggibili tranne che la legge non disponga diversamente.-----

21.4 Il consiglio adotta le proprie decisioni con atto collegiale a maggioranza semplice dei presenti sulle materie prescelte e comunicate a ciascuno degli amministratori dal Presidente del Consiglio d'Amministrazione o dell'Amministratore più anziano d'età.-----

21.5 L'avviso di convocazione del consiglio, recante l'elenco delle materie da trattare, con l'indicazione del giorno, luogo ed ora dell'adunanza, deve essere spedito agli amministratori ed al sindaco, se esiste, almeno cinque giorni prima di questa



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

con qualunque mezzo idoneo a fornire la prova della ricezione.

21.6 Non è ammesso il voto per rappresentanza. -----

21.7 Il presidente è nominato dall'Assemblea dei soci; ove ciò non avvenga, il Consiglio di amministrazione nella sua prima seduta nomina fra i propri componenti il Presidente ed il vice Presidente, che sostituisce il Presidente in caso di impossibilità di quest'ultimo ad esercitare le proprie competenze.---

21.8 Il Consiglio di amministrazione può affidare specifici incarichi, delegando loro i necessari poteri e precisando i contenuti, i limiti e le modalità di esercizio della delega a singoli Consiglieri. Non possono essere delegati i poteri in materia di redazione del bilancio di esercizio, redazione dei progetti di fusione e di scissione, aumento delegato, convocazione dell'Assemblea, ammissione, recesso ed esclusione dei soci e di decisioni che incidano sui rapporti mutualistici con i soci.-----

21.9 Spetta all'Assemblea determinare i compensi dovuti all'Amministratore unico o ai componenti il Consiglio di Amministrazione e ai membri del Comitato Esecutivo, se nominato. - Spetta all'Organo amministrativo, sentito il parere del Collegio Sindacale, se nominato, determinare la remunerazione dovuta a singoli Amministratori investiti di particolari cariche.- L'Assemblea può anche riconoscere agli Amministratori un trattamento di fine mandato.-----

21.10 Il Consiglio può riunirsi mediante mezzi di telecomunicazione purché sia garantito il dibattito in tempo reale su tutti gli argomenti all'ordine del giorno: devono comunque essere soddisfatte le seguenti condizioni:-----

1. che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;-----

2. che sia effettivamente possibile al Presidente della riunione accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;-----

3. che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;-----

4. che sia consentito agli intervenuti partecipare alla discussione, intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, e di partecipare alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché, quando necessario, di visionare, ricevere o trasmettere documenti;---

5. la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove deve pure trovarsi il Segretario (o il notaio), onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro;-----

21.11 In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più componenti il Consiglio di Amministrazione, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'articolo 2386 del codice civile, non ricorrendo tuttavia la necessità di approvazione da parte

del Collegio Sindacale qualora quest'ultimo non sia nominato.-
21.12 Se viene meno la maggioranza dei componenti il Consiglio di Amministrazione, quelli rimasti in carica devono convocare l'Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti gli Amministratori così nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina-----

21.13 In caso di mancanza sopravvenuta dell'Amministratore unico o di tutti i componenti il Consiglio di Amministrazione, l'Assemblea deve essere convocata d'urgenza dal Collegio Sindacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza del Collegio sindacale l'assemblea può essere convocata da ogni socio-----

Articolo 22 - Attribuzioni dell'organo amministrativo-----

22.1 Il potere gestorio dell'organo amministrativo si estende a tutte le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto. In sede di nomina possono tuttavia essere indicati limiti ai poteri degli amministratori, salva l'osservanza degli artt.2480 e 2436 c.c. ai fini dell'eventuale iscrizione nel registro delle imprese dei suddetti limiti. -----

22.2 L'organo amministrativo provvede all'amministrazione della società ed all'esercizio dell'impresa mutualistica, compiendo tutte le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale.-----

22.3 L'organo amministrativo, oltre alle attribuzioni previste dalla legge e da altre disposizioni del presente Statuto:-----

a) assume i provvedimenti ad esso demandati dallo Statuto in materia di ammissione, recesso, esclusione e decesso dei soci e di liquidazione della relativa quota sociale; -----

b) propone all' Assemblea, contestualmente alla presentazione del bilancio di esercizio, il sovrapprezzo di cui all'articolo 2528, comma 2, del Codice civile, tenendo conto delle riserve patrimoniali risultanti dallo stesso bilancio; -----

c) ha facoltà di predisporre i Regolamenti statutari, che disciplinano i rapporti tra la Società ed i soci, ed i Regolamenti organizzati-vi, che disciplinano il funzionamento della Società, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea, ai sensi dell'ult. comma art.2521 c.c.-----

22.4 Il consiglio di amministrazione può delegare tutti o parte dei suoi poteri ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti, ovvero ad uno o più dei suoi componenti, anche disgiuntamente. In questo caso si applicano le disposizioni contenute nei commi terzo, quinto e sesto dell'art.2381 c.c. Non può costituire oggetto di delega l'aumento del capitale (artt.2475-2481 c.c.), la riduzione per perdite obbligatoria nei casi di cui all'art. 2482-bis ultimo comma c.c., la redazione del progetto di bilancio, fusione o scissione (art.2475 c.c.), le delibere indicate agli articoli 2505 e 2505-bis del Codice Civile, ed tutti gli altri casi in cui l'assemblea dei soci decide su un progetto e/o su una relazio-



Procedo

ne redatti dall'organo amministrativo.-----

22.5 Possono essere nominati direttori, institori o procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti, determinandone i poteri. il Presidente del Consiglio di Amministrazione o l'amministratore delegato, nei limiti delle deleghe agli stessi conferite, potranno conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri Consiglieri oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo-----

22.6 La rappresentanza della società di fronte ai terzi ed in giudizio spetta:-----

- al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed ai singoli consiglieri delegati, se nominati;-----

- In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vicepresidente, la cui firma costituisce piena prova dell'assenza o dell'impedimento del Presidente.-----

Articolo 23 - Disciplina del Consiglio di Amministrazione-----

23.1 Il consiglio si raduna nel luogo indicato nell'avviso di convocazione tutte le volte che lo giudichi necessario il presidente o in sua assenza o impedimento il vice presidente, o quando ne sia fatta richiesta scritta dalla maggioranza dei suoi componenti o, se nominato, dall'organo sindacale con deliberazione assunta a maggioranza.-----

23.2 Di regola la convocazione è fatta almeno otto giorni prima di quello fissato per la riunione, con avviso spedito con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento. Nei casi di urgenza il termine può essere più breve.-----

23.3 Le riunioni del consiglio sono presiedute dal presidente e in sua assenza, dal vice presidente. In mancanza di quest'ultimo, saranno presiedute dal consigliere più anziano di età. Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica.-----

23.4 Le deliberazioni del consiglio di amministrazione sono prese a maggioranza assoluta dei presenti. Il voto non può essere dato per rappresentanza.-----

23.5 Le votazioni sono palesi. A parità di voti prevale il voto del presidente.-----

23.6 Le deliberazioni del consiglio di amministrazione risultano da processi verbali che, trascritti su apposito libro tenuto a norma di legge, vengono firmati dal presidente della seduta e dal segretario.-----

23.7 Ogni Amministratore deve dare notizia agli altri Amministratori ed al Collegio Sindacale, se nominato, di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della Società, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata; se si tratta di Amministratore Delegato deve altresì astenersi dal compiere l'operazione, in-

vestendo della stessa il Consiglio di Amministrazione-----

Articolo 23 bis - Direttore Generale-----

23.1 bis Il Direttore Generale può essere nominato dall'Organo Amministrativo per un periodo di anni tre e può essere confermato. Egli ha la responsabilità della gestione tecnica e quotidiana dell'attività demandata.-----

23.2 bis IL Direttore Generale ha facoltà di scelta per quanto concerne i suoi collaboratori diretti, da lui ritenuti necessari per lo sviluppo dell'attività.-----

23.3 bis E' facoltà del Consiglio di Amministrazione, su proposta dello stesso Direttore generale, modificare tutti gli altri quadri e mansioni dell'organigramma operativo con esecuzione immediata. Tali collaboratori e tutto il resto del personale dipendono dalle direttive del Direttore generale, il quale ne gestirà in piena autonomia l'operatività e le funzioni.-----

23.4 bis Inoltre il Direttore generale ha poteri decisionali in termini economici e finanziari nella gestione strategica dell'attività nella sua ordinaria amministrazione.-----

Altri incarichi di responsabilità del Direttore Generale potranno essere delegati dal Consiglio di Amministrazione con precise indicazioni documentate in seguito ad apposite riunioni.-----

23.5 bis Il Direttore generale partecipa alle sedute del Consiglio di Amministrazione con voto consultivo ed i pareri che egli esprime dovranno essere trascritti nei processi verbali delle riunioni.-----

23.6 bis Infine il Direttore generale ha il compito di riferire dell'attività svolta direttamente al Consiglio di Amministrazione.-----

23.7 bis Il direttore non ha potere di rappresentanza, salva la facoltà per l'organo amministrativo di conferire procura per determinati affari-----

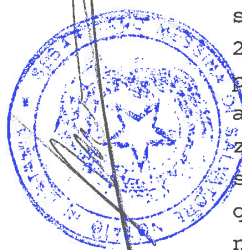
Articolo 24 - Organo di controllo-----

24.1 Ove ricorrano i presupposti di cui agli artt.2543 e 2477 c.c., l'assemblea deve nominare un sindaco unico o un revisore, iscritto nel registro dei revisori. In alternativa, l'assemblea può nominare il Collegio Sindacale, costituito da tre sindaci effettivi e due supplenti; all'atto della nomina, l'assemblea determina il compenso.-----

24.2 All'organo sindacale si applicano le disposizioni di cui all'art.2477 c.c. e la normativa applicabile in tema di società per azioni.-----

24.3 Il sindaco unico esercita le competenze ed ha tutti gli obblighi previsti dalla legge per il Collegio Sindacale; l'attività di revisione legale può essere esercitata da un Revisore, oppure dal Sindaco unico (o dal collegio sindacale se nominato) il tal caso l'organo di controllo e' costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.-----

Articolo 25 - Scioglimento e liquidazione della Società-----



Handwritten signature in black ink, appearing to read 'P. Scardone'.

25.1 Nei casi di scioglimento di cui all'articolo 2545 duodecies del Codice Civile, l'Assemblea con le maggioranze previste per le modificazioni dello Statuto decide:-----

a) la nomina di uno o più liquidatori, con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della Società;-----

b) il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di liquidatori;-----

c) i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione, i poteri dei liquidatori, con particolare riguardo alla cessione dei beni e dei diritti, singolarmente od in blocchi; gli atti necessari per la conservazione del valore dell'impresa, ivi compreso il suo esercizio provvisorio, anche di singoli rami, in funzione del miglior realizzo. -----

25.2 Per effetto dello scioglimento, il patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

a rimborso delle quote effettivamente versate dai soci sovventori, eventualmente rivalutate a norma del precedente articolo 22, lettera d) e dei dividendi deliberati e non ancora corrisposti;-----

- a rimborso degli utili eventualmente maturati;-----

- a rimborso delle quote effettivamente versate dai soci cooperatori, eventualmente rivalutate a norma del precedente articolo 22, lettera d) e dei dividendi deliberati e non ancora corrisposti;-----

- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'articolo 11 della legge 31.1.1992, n. 59.-----

Il patrimonio residuo risultante dal bilancio finale della liquidazione dedotte le somme necessarie al rimborso degli utili eventualmente maturati e del capitale sociale effettivamente versato ed eventualmente rivalutato, è devoluto ai Fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.-----

Articolo 26 - Requisiti mutualistici-----

26.1 I principi in materia di remunerazione del capitale, di riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati. In particolare ai sensi dell' articolo 2514 del codice civile la Cooperativa:-----

a) non potrà distribuire dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato; -----

b) non potrà remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi fermo restando che la loro emissione non è consentita dal presente statuto, per assenza di apposita previsione ai sensi

dell'art. 2526 c.c. -----

- c) non potrà distribuire riserve fra i soci cooperatori;
- d) dovrà devolvere, in caso di scioglimento della cooperativa, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.



24 di 24